CARIGE VITA NUOVA ASSICURAZIONI

Società per Azioni - Fondata nel 1971
Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Banca Carige, iscritto con il n° 044 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'Isvap, ed assoggettata a direzione e coordinamento del socio unico Banca Carige S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Italia
Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 GENOVA
Telefono 010.5498.1 - Telefax 010.5498518

Capitale Sociale Euro 124.878.689,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Genova e Codice Fiscale n° 01739640157 e Partita IVA 03723300103
R.E.A. 373333 - Albo Imprese 1.00039
Impresa autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14-3-73 (G.U. del 19-4-73 n° 103)
www.carigevitanuova.it - e-mail: info@carigevitanuova.it

CARIGE SOLUZIONE RENDIMENTO II –TARIFFA V201

FASCICOLO INFORMATIVO – NOTA INFORMATIVA – Art. 7 Regime Fiscale

A seguito di modifiche legislative intervenute la voce *Tassazione delle somme assicurate* riportata nell'art. 7 della Nota Informativa è sostituita dal seguente testo:

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato. Negli altri casi le somme liquidate sono assoggettate, al momento della erogazione della prestazione ad una imposta del 20%, in base a quanto stabilito dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, diminuita in base alla disposizione del comma 23 dell'art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, attraverso la riduzione della base imponibile determinata in funzione della quota dei proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati.

Tale imposta viene applicata alla differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati.

Laddove il contratto di cui alla presente Nota Informativa sia sottoscritto da soggetti che esercitano attività d'impresa i proventi non sono soggetti alla suddetta imposta; le somme liquidate, in tale ipotesi, concorreranno alla formazione di redditi d'impresa.

Il presente testo sostituisce il Regolamento riportato dal Fascicolo Informativo n. XXXXXXXXXX consegnato al Cliente.

3.2 Regolamento Gestione Separata C.VITANUOVA

Art. 1 — Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della CARIGE VITA NUOVA S.p.A., che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA C.VITANUOVA ed indicata di seguito con la sigla "C.VITANUOVA".
Art. 2 — La valuta di denominazione della gestione C.VITANUOVA è l'Euro.
Art. 3 — Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della C.VITANUOVA decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
Art. 4 — L'obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento nel medio—lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:

i) la Società investe le risorse principalmente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in Euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze;
ii) gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono residuali (meno del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo) e riguardano principalmente titoli quotati in mercati regolamentati;
iii) tranne che per i Titoli di Stato, vengono stabiliti specifici limiti per le varie classi di investimento in conformità a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (Digs. 7/9/2005 n. 209 e succ. modif.) ed ai relativi regolamenti attuativi;
iv) al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti al Gruppo Banca Carige S.p.A.;
v) l'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati può avvenire a fini di copertura oppure a fini di gestione efficace del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Art. 5 — La gestione separata C.VITANUOVA raccoglie le risorse relative a diverse tipologie di polizze e, quindi, di segmenti di clientela, che la Società commercializza nel tempo senza particolari specificità.
Art. 6 — Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati alla Gestione, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
Art. 7 — Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con Regolamento n. 38 del 3/6/2011, e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l'esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato. Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18/2/2008.

Art. 8 — Sulla gestione C.VITANUOVA gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 9 — Nel caso in cui ci fossero eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, questi verrebbero attribuiti alla gestione separata.
Art. 10 — Il rendimento annuo della C.VITANUOVA per l'esercizio relativo alla certificazione indicato all'Art. 11, si ottiene rapportando il risultato finanziario calcolato al termine di ciascun mese di calendario della C.VITANUOVA di quel periodo, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, al valor medio della C.VITANUOVA nello stesso periodo. Per risultato finanziario della C.VITANUOVA si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo come sopra indicato — compresi gli utili e le perdite di realizzo — per la quota di competenza della C.VITAN UOVA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all'Art. 8. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività della C.VITANUOVA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella C.VITANUOVA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della C.VITANUOVA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerano presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della C.VITANUOVA. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella C.VITANUOVA ai fini della determinazione del rendimento della C.VITANUOVA. La Società si riserva di apportare al presente Articolo le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.
Art. 11 — La gestione C.VITANUOVA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 24/02/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza della C.VITANUOVA al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, i rendimenti quali descritti dal precedente Art. 10 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche. L'esercizio relativo alla certificazione annuale decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.
Art. 12 — Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

BANCA CARIGE S.p.A
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Si dichiara di aver ricevuto copia del presente documento

....., GG/MM/AAAA ....

Luogo e data firma del Contraente

CARIGE VITA NUOVA S.P.A. 1° UFFICIO DELLE ENTRATE GENOVA *GENOVA*